



SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
ING. GABRIELE BARTOLINI

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML

Allegati:

- 1) parere CTS n. 68 del 17/12/13
- 2) parere n. PG/2011/113339 del 6/5/2011 del Servizio Aff. Gen., Giuridici e Programmazione Regione

– **Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)**

dei Comuni che si avvalgono del STB
Romagna come struttura tecnica competente
in materia sismica

PEC

– **Ordini e Collegi Professionali:**

- Ingegneri
- Architetti
- Geometri

delle Province di Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini

PEC

Oggetto: L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”

Parere n. 68 del 17/12/2013 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in
materia sismica relativo all’autorizzazione sismica in sanatoria delle opere abusive

Nella seduta n. 26 del 17/12/2013¹, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia
sismica² si é espresso con il parere n. 68 in merito alla regolarizzazione delle opere abusive
sotto il profilo della normativa tecnica per le costruzioni.

Il parere attiene all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 11.2 lett. b) e del suo
coordinamento con l’art. 22 della L.R. 19/2008, con riguardo ai casi in cui le opere abusive:

- siano state realizzate prima o dopo la classificazione sismica del luogo;
- siano conformi o meno alle norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione.

Come precisato nello stesso parere, “il quesito e il relativo parere possono ... essere
generalizzati, assumendo quale data di separazione delle casistiche quella di prima
classificazione sismica del luogo in cui è stato realizzato l’intervento”.

¹ I pareri del CTS sono consultabili nel sito regionale del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-pareri-interpretativi-della-regione-emilia-romagna>

² Il CTS è stato istituito in attuazione dell’art.4.1 della L.R. 19/2008: “1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un’adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti Per lo svolgimento dei propri compiti la Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da esperti in materia sismica.” La recente DGR 1776/2013 ha rinnovato il CTS e ne ha definito i compiti.

Sede Ces	Via Leopoldo Lucchi 285	47521 Cesena	Tel. 0547 6395	Fax 0547 6395	Per tutte le sedi: stbro@regione.emilia-romagna.it stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it
Sede Forl	Via delle Torri 6	47121 Forlì	Tel. 0543 4597	Fax 0543 4597	
Sede Rav	Piazza Caduti per la Libe	48121 Ravenna	Tel. 0544 2497	Fax 0544 2497	
Sede Rim	Via Rosaspina 7	47923 Rimini	Tel. 0541 3654	Fax 0541 3654	

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.	1455	550	260	70		Fasc.	2014	3

Si allegano il citato parere del CTS e il parere del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria n. PG/2011/113339 del 6/5/2011³ nel quale veniva evidenziato che il mancato deposito del progetto delle strutture e la mancanza dell'autorizzazione sismica preventiva, ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR 380/01 e dell'art. 11 e 13 della L.R. 19/2008:

- configurano una violazione della normativa antisismica, a prescindere dalla circostanza che la costruzione sia conforme o meno alla normativa tecnica per le costruzioni;
- danno luogo alla necessità dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, c.2 della L.R. n. 19 del 2008⁴. L'eventuale esecuzione degli interventi, necessari per rendere conformi le opere, deve avvenire in conformità alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della presentazione della sanatoria (art. 11.2 lett. b) coordinato con art. 22.2 della LR 19/2008).

E, ancora, viene sottolineato che:

- la concessione del titolo abilitativo in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche (art. 45.3 del D.P.R. 380/2001) ma per consolidata giurisprudenza, la causa estintiva non può applicarsi ad altri reati quali quelli connessi alle violazioni della normativa antisismica o dalla legge sulle opere in cemento armato e a struttura metallica.

Il succitato parere del CTS riprende in maniera organica l'argomento della sanatoria delle opere abusive sotto il profilo della normativa tecnica per le costruzioni (ed in particolare delle disposizioni sismiche) sviluppando i diversi casi alla luce degli art. 11 e 22 della citata L.R. 19/2008; in particolare, viene evidenziato l'obbligo della autorizzazione sismica a "sanatoria" delle opere realizzate in assenza del titolo abilitativo in zone già classificate sismiche anche nel caso in cui esse risultino conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente all'epoca della loro realizzazione.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità che l'istanza di autorizzazione sismica in "sanatoria", con allegato il progetto presentato a seguito di accertamento di violazione alle norme antisismiche, sia accompagnata:

- dalla comunicazione del Comune o della Vigilanza Edilizia dell'avvenuta comunicazione all'AA.GG. della violazione alla normativa sismica, nella fattispecie agli art. 93 e 94 del DPR 380/01 e,

³ [Parere in merito all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lett. b della L.R. 19/2008 e del coordinamento con l'art. 22, comma 2, della stessa legge](#), consultabile nel sito regionale citato al punto precedente oppure nel sito <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio>

⁴ art. 11, c.2 della L.R. n. 19 del 2008: "2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

a);

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

....."

nel caso di opere in cemento armato e a struttura metallica, dei mancati adempimenti disposti dalla Parte II, Capo II, Sez. III del DPR 380/01;

- dalla descrizione sommaria delle opere edilizie abusive accertate nel corso del sopralluogo.

La presenza dei suddetti elementi è essenziale per avviare il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica in "sanatoria".

Il Servizio rimane a disposizione per eventuali informazioni (ing. Bartoli sede di Cesena, ing. Ravaioli sede di Forlì, arch. Marzocchi sede di Ravenna e ing. Amati sede di Rimini).

Cordiali saluti.

Ing. Gabriele Bartolini

documento firmato digitalmente

Oggetto: parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge (Rif. prot. int. n. 68).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Servizio Tecnico Bacino Reno, di espressione di un parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella, Dott.ssa Rossella Ventura);

Premesso

Il Servizio Tecnico Bacino Reno richiede di indicare se gli iter procedurali individuati nelle casistiche riportate nel seguito risultino corretti:

A) *Opera realizzata in zona ex N.C. ed ora classificata a bassa sismicità (Zone 3 e 4, rif. D.G.R. N. 1667/2005) in mancanza di titolo abilitativo con modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse.*

1) **Caso 1** - *Il progetto rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati prima del 23/10/2005:*

- i. *Il tecnico dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria e l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 1 della LR 19/2008;*
- ii. *Il tecnico dovrà altresì effettuare l'eventuale deposito del progetto esecutivo ai sensi della Legge n. 1086/71 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.*

2) **Caso 2** - *Il progetto rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati dopo il 23/10/2005:*

- i. *violazione delle norme antisismiche (nel Parere PG.2011.0113339 del 06/05/2011 è riportato quanto segue "per quanto riguarda le fattispecie riconducibili alla 'violazioni delle norme antisismiche', si precisa che per tali abusi deve intendersi sia la violazione della normativa tecnica per le costruzioni ... sia la violazione delle norme procedurali ... ") e quindi il richiedente*

dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria e fare istanza di autorizzazione sismica con obbligo di rispetto delle NTC2008 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della LR n. 19/2008.

3) Caso 3 - *Il progetto non rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati prima del 23/10/2005:*

- i. *Il tecnico dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria. Poiché, ai sensi dell'art.22, comma 2, della L.R. n. 19/2008, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria (i.e. NTC 2008), l'interessato dovrà presentare istanza di autorizzazione sismica.*
- ii. *Il tecnico dovrà altresì effettuare l'eventuale deposito del progetto esecutivo ai sensi della Legge n. 1086/71 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.*

4) Caso 4 - *Il progetto non rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati dopo il 23/10/2005:*

- i. *violazione delle norme antisismiche (rif. Parere PG.2011.0113339 del 06/05/2011) e quindi il richiedente dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria e fare istanza di autorizzazione sismica con obbligo di rispetto delle NTC2008 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della LR n. 19/2008.*

B) *Opera realizzata in zona ex N.C. ed ora classificata a bassa sismicità (Zone 3 e 4, rif. D.G.R. N. 1667/2005) in mancanza di titolo abilitativo senza modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse.*

- i. *Il tecnico dovrà predisporre l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 1, della LR 19/2008 ed effettuare l'eventuale deposito del progetto esecutivo ai sensi della Legge n. 1086/71 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.*

Infine, lo stesso STB richiede di chiarire i seguenti aspetti sostanziali e procedurali riguardanti l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 1, della LR 19/2008:

- *quali sono i documenti che costituiscono l'asseverazione;*
- *dove deve essere depositata l'asseverazione (Comune, struttura competente in materia sismica, ecc);*
- *se l'asseverazione sia o meno sempre soggetta a controllo da parte della Struttura tecnica competente.*

Considerato

L'art. 11 della L.R. 19/2008 dispone che “*Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di*

una autorizzazione sismica. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità (...) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche (...)”.

L’art. 22 della medesima L.R. 19 dispone che *“1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria (...) è subordinata alternativamente all’asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse ovvero all’asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l’interessato presenta istanza di autorizzazione (...)*”.

Il parere PG.2011.0113339 del 06.05.2011, del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria, precisa che *“il mancato deposito del progetto configura certamente una violazione della normativa antisismica, che fa scattare la necessità dell’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008”*.

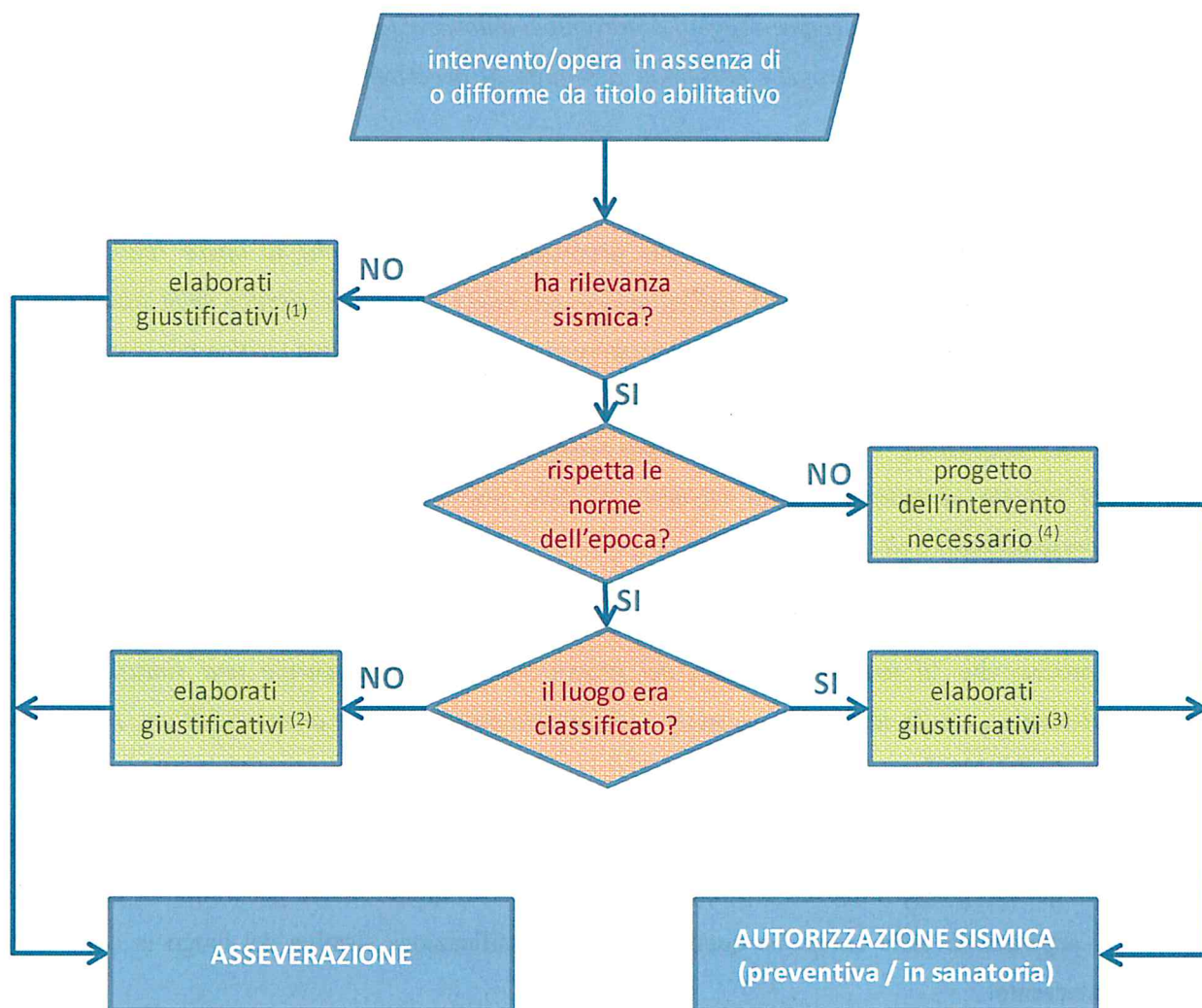
Il “23.10.2005” è da intendersi quale data di entrata in vigore della classificazione sismica del territorio di riferimento del quesito posto; il quesito e il relativo parere possono quindi essere generalizzati, assumendo quale data di separazione delle casistiche quella di prima classificazione sismica del luogo in cui è stato realizzato l’intervento.

Infine, appare opportuno evidenziare che (con riferimento alle casistiche presentate in premessa - vedi fattispecie A.1, A.2, A.3, A.4), non è il *progetto* a rispettare o meno le norme tecniche (...) ma *“gli interventi”* effettivamente realizzati.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all’unanimità dei presenti

è del parere

che le casistiche indicate nel quesito, tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, possono essere generalizzate ed articolate secondo lo schema che segue, con le precisazioni sotto riportate.



Nel merito della documentazione a corredo delle “asseverazioni” o delle “istanze di autorizzazione”, con riferimento alle notazioni riportate nel diagramma di flusso, si precisa che:

⁽¹⁾ all’asseverazione verrà allegata la documentazione necessaria a dimostrare/giustificare che le opere realizzate “abusivamente” *non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica* (in tal senso può essere di ausilio la DGR 687/2011);

⁽²⁾ all’asseverazione verrà allegata la documentazione necessaria (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) a dimostrare/giustificare che le opere realizzate “abusivamente” rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;

⁽³⁾ all’istanza di autorizzazione (che si configura come autorizzazione in sanatoria) verrà allegata la documentazione necessaria (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) a dimostrare/giustificare che le opere realizzate “abusivamente” rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;

⁽⁴⁾ all'istanza di autorizzazione (che si configura come autorizzazione preventiva) verrà allegato il progetto relativo ai lavori necessari a rendere "l'intervento abusivo" conforme alle norme vigenti al momento della richiesta/presentazione della sanatoria; qualora "l'intervento abusivo" sia composto da più opere caratterizzate da autonoma funzionalità strutturale, per quelle che non necessitano di interventi (perchè realizzate nel rispetto della normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento dell'abuso), all'istanza di autorizzazione verrà allegata la documentazione di cui ai punti 2 e/o 3.

A completamento della risposta ai quesiti posti, si ritiene che:

- La "denuncia" ex. L. 1086/71 (art. 65 D.P.R. 380/2001) è prevista solo per opere ancora da realizzare, tanto che la stessa è a carico del costruttore. Detta denuncia deve essere effettuata, ove pertinente, solo nei casi in cui vi siano lavori necessari a rendere "l'intervento abusivo" conforme alle norme vigenti al momento della richiesta/presentazione della sanatoria (nota n. 4 del diagramma). Negli altri casi (note nn. 1, 2 e 3 del diagramma), le opere sono state già realizzate e la denuncia perde di significato: tuttavia, i contenuti normalmente allegati alla "denuncia" (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) dovranno essere comunque prodotti e faranno parte dei citati "elaborati giustificativi".
- L'asseverazione deve essere depositata al SUE/SUAP (secondo le fattispecie). Il Comune, al fine di valutare la richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, si può avvalere della Struttura Competente in Materia Sismica.

Infine, appare opportuno evidenziare che le condizioni di rispetto della norma (vigente al "*momento della realizzazione*" o al "*momento della richiesta o della presentazione della sanatoria*" - secondo quando pertinente) sono limitate ai soli interventi oggetto di richiesta o presentazione del titolo in sanatoria.

Il CTS ritiene, che la risposta alla richiesta del STB Reno sia contenuta nelle considerazioni e nel parere sopra esposti.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)



DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI
EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0113339
del 06/05/2011



**Alle Strutture tecniche competenti
in materia sismica**

OGGETTO: parere in merito all'art. 11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008 e coordinamento con l'art. 22, comma 2, della medesima legge.

Da più parti è stata posta la questione dell'interpretazione ed applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008 e del suo coordinamento rispetto all'art. 22, comma 2, della medesima legge.

1. L'art. 11, comma 2, lettera b), prevede che sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche nei Comuni a bassa sismicità, i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

Per quanto riguarda le fattispecie riconducibili alla “violazione delle norme antisismiche”, si precisa che per tali abusi deve intendersi sia la violazione della normativa tecnica per le costruzioni (la quale definisce i principi e le regole per il progetto, per l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni), sia la violazione delle norme procedurali che stabiliscono l’obbligo del deposito del progetto strutturale o il rilascio dell’autorizzazione preventiva sismica.

Tale obbligo è previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001 (artt. 93 e 94) e dalla L.R. n. 19/2008, la quale agli articoli 11 e 13 prevede che i lavori non possano essere avviati se non è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva sismica (sempre necessaria nei comuni a media sismicità e nei casi di cui all'art. 11, comma 2) o se non è stato depositato il progetto strutturale (nei Comuni a bassa sismicità).

Il D.P.R. n. 380/2001, art. 95, comma 1, prevede inoltre che la violazione di tali obblighi costituisce reato contravvenzionale, punito con l'ammenda da euro 206 a euro 10.329.

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6979
fax 051.527.6019

aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

L'ammenda viene comminata dal giudice in sede penale, a seguito dell'accertamento giudiziale della contravvenzione.

Si ha dunque un illecito per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo del deposito del progetto, a prescindere dalla circostanza se la costruzione realizzata è conforme o meno alla normativa tecnica per le costruzioni. La Cassazione penale, Sez. III, Sent. 24 -03-2010, n. 11271, a tal proposito, afferma che *“è assolutamente pacifico, inoltre, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio delle attività (cfr. Cass. Pen. Sez. 3^a, 17 giugno 1997 n. 5738).”*.

Per cui il mancato deposito del progetto configura certamente una violazione della normativa antisismica, che fa scattare la necessità dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008.

Da notare altresì che la concessione del permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche (ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001) ma, per consolidata giurisprudenza, la causa estintiva non può applicarsi agli altri reati che riguardano altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere di conglomerato cementizio.¹

2. Quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera b), ossia la necessità dell'autorizzazione a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, va coordinato con l'art. 22, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, ai sensi del quale *“Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo*

¹ Si veda Cass. Pen. Sez. III, 21-03-2002, n. 11511, che afferma: *“È orientamento consolidato di questa Corte, suffragato anche dalla Consulta (C. Cost. ord. 30 aprile 1999, n. 149), come ricorda la sentenza impugnata, che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1-sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.”*.

in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere conformi le opere alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge."

In realtà non può verificarsi l'ipotesi del "deposito del progetto strutturale dell'intervento", in quanto per effetto della violazione della normativa antisismica scatta l'obbligo dell'autorizzazione, anche qualora sarebbe stato sufficiente il deposito.

Il richiamo al deposito del progetto strutturale è una evidente imprecisione del testo legislativo, da correggere in occasione di un prossimo intervento legislativo, che non può tuttavia mettere in dubbio il chiaro disposto dell'art. 11, comma 2, L.R. n. 19/2008, che richiede, in caso di abuso per le ragioni sopra ricordate, un provvedimento espresso in sanatoria della struttura tecnica competente in materia sismica.

Cordiali saluti.

RL

dott. Giovanni Santangelo
